

Anno 2019

GIADA m.32
Rep. 3519

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e 216 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 degli *Interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei depositi archeologici della Soprintendenza.* D.M. 25/09/2017 P.O.2017 - Perizia n. 6 del 25/06/2018 di € 70.000,00 approvata con D.D. n.26 del 01/08/2018.

CIG Z75272D1A3 - CUP F94B17000140001.

Scrittura privata per l'importo netto di € 18.111,57 + IVA al 22%

TRA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BARI - C.F. 80005420726, rappresentata dall'arch. FRANCESCO CANESTRINI, nato a NOLA (NA) il 07.09.1954, C.F. CNSFNC54P07F924B e domiciliato in Bari alla via Pier l'Eremita, 25/B, presso la sede della Soprintendenza;

e

la **Ditta individuale "ZIS di Paolo Schiavano"**, nella persona del Sig. **Paolo Schiavano**, nato a Tricase (LE) il 21/11/1980, in qualità di titolare firmatario della medesima impresa con sede legale in Ugento alla via Piave n. 12, c.a.p. 73059 - Partita I.V.A 03835730759., C.F. SCHPLA80S21L419V e N.° di iscrizione al registro delle Imprese di Lecce n. 07200160724 – R.E.A. n. LE - 261390;

PREMESSO CHE

- nel D.M. 25/09/2017 P.O. 2017 del MiBAC è previsto un finanziamento



di € 70.000,00 per *“Interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei depositi archeologici della Soprintendenza”*

- il Progetto esecutivo - perizia relativo ai lavori in epigrafe del 25/06/2018 di pari importo è stato approvato con **D.D. del 01.08.2018**;

- previa determina a contrarre n. 06 del 21/02/2019 del Soprintendente è stata esperita apposita **procedura negoziata** a norma degli articoli 36, co. 2 lett. b) e 216, co. 9 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per l'importo complessivo di € **28.519,98** (ventottomilacinquecentodiciannove/98), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 830,68 + IVA come per legge;

- come risulta dal verbale di gara del 21.03.2019, la ditta individuale **“ZIS di Paolo Schiavano”** è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso del **37,59%**;

- questa Soprintendenza con nota prot. n. 9778 del 26.07.2019 ha comunicato alle imprese concorrenti l'aggiudicazione dei lavori alla suddetta ditta;

- in data 01/07/2019 questa Soprintendenza con nota prot. n. 8514 ha comunicato alla ditta **“ZIS di Paolo Schiavano”** l'aggiudicazione dei lavori per la somma complessiva di € **18.111,57** al netto dell'IVA come per legge e l'ha invitata a costituire garanzia fidejussoria del 54% per l'importo di € 9.780,25 ex art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 quale deposito cauzionale definitivo;

- l'impresa ha costituito il suddetto deposito cauzionale ridotto del 50% poiché in possesso delle idonee certificazioni della qualità aziendale mediante **polizza fideiussoria n. 03614891000182 del 04/07/2019** stipulata con la compagnia Cattolica Assicurazioni per un importo di € **4.890,12**

TANTO PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue:



ART. 1 – Oggetto del contratto

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, come sopra rappresentata, affida alla **Ditta individuale “ZIS di Paolo Schiavano”** (in seguito denominata nel presente contratto “Impresa Appaltatrice”) che, come sopra rappresentata, accetta, l’esecuzione degli *Interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei depositi archeologici della Soprintendenza*. La suddetta Impresa Appaltatrice, col presente atto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere e provviste oggetto della perizia e sommariamente descritte negli elaborati progettuali e in tutta la documentazione tecnica visionati in sede di partecipazione alla gara.

Il progetto di cui trattasi, relazioni ed altri atti che fanno parte integrante del presente atto anche se non vengono materialmente allegati, sono riportati nell’apposito elenco di cui al successivo art. 21 del presente atto. Di comune accordo si conviene di far riferimento alla copia depositata per qualunque controversia dovesse intervenire.

Le parti danno atto che gli elaborati di cui trattasi riportano, su ciascuno di essi, il timbro di approvazione dell’Ente Appaltante.

ART. 2 – Disciplina di riferimento

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non vengano allegati materialmente il Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non espressamente abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56.

Le parti convengono che l’Ente Appaltante ha piena facoltà di provvedere d’ufficio



alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa appaltatrice e di rescindere in qualsiasi momento il contratto con le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 – Importo dei lavori

L'importo dei lavori a base di gara in € 28.519,98 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 830,68 a seguito dell'espletamento della gara si riduce, al netto del ribasso del 37,59% offerto dall'Impresa, ad € 18.111,57 al netto dell'IVA come per Legge.

ART. 4 – Svolgimento lavori e disciplina delle varianti

I lavori saranno eseguiti secondo le modalità e prezzi delle opere complete e delle forniture previste nella perizia e tutta la documentazione tecnica che fa parte integrante del presente atto anche se non viene materialmente allegato.

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori di insediamento e scavo stratigrafico, resta inteso che l'Impresa Appaltatrice non può, per nessun motivo, introdurre, di sua iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, mentre ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Ente Appaltante o da questo ordinate, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'impresa. Per quanto attiene alla disciplina economica dell'appalto, con particolare riguardo alla materia della revisione prezzi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1664 c.c..

ART. 5 – Responsabilità per danni

L'Impresa Appaltatrice è direttamente responsabile dei danni alle persone e alle

cose, qualunque ne sia la causa, e deve risponderne tanto verso le Autorità costituite, quanto verso gli operai e chiunque altro, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o di infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L'Impresa s'impegna, altresì, ad osservare e a far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Ente Appaltante o dalla Direzione dei Lavori.

ART. 6 – Termine di esecuzione e penale

Il tempo di esecuzione dei lavori, che con il presente atto si affidano, resta stabilito in **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna lavori, secondo quanto riportato nella lettera d'invito alla Procedura negoziata, salve le proroghe concesse ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Per ogni giorno naturale consecutivo di ingiustificato ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale stabilita nella misura dello **0,3 per mille** dell'importo contrattuale; il superamento del limite massimo della penale pari al 10% dell'ammontare dell'Appalto darà facoltà all'Ente Appaltante di dichiarare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere redatto nel termine di **30 (trenta)** giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dovrà essere effettuata ai termini ed ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Fino alla data della verifica della regolare esecuzione, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite, purché le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

ART. 7 – Liquidazione dei corrispettivi

All'appaltatore saranno corrisposti i dovuti pagamenti per i lavori in appalto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione dei





regolari adempimenti da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'eventuale cessione a terzi dei crediti nascenti dal presente contratto sarà regolata dall'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03.04.2013 n. 55 e Circolare applicativa n. 1 del 31.03.2014 emessa dal Dip. Funz. Pubblica della Presidenza Cons. dei Ministri e dal MEF, ai fini della fatturazione elettronica, si dà atto che il **Codice Univoco IPA della Soprintendenza è il CI08GH.**

I pagamenti saranno effettuati dopo aver ottenuto dal RUP le necessarie autorizzazioni a fatturare e comunque sono subordinati all'effettivo accreditamento dei fondi sulla contabilità della Soprintendenza.

ART. 8 – Comunicazioni

L'Impresa si impegna a comunicare, sino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente Appaltante, l'eventuale cambiamento della sua natura giuridica, oppure dei suoi Amministratori e del Direttore Tecnico.

ART. 9 – Tutela dei lavoratori

L'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente dovessero essere emanate durante il corso dell'appalto in materia di assunzione della manodopera. Si impegna altresì ad applicare e rispettare le norme del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (pubblicato in G. U. n. 101 del 30.04.2008 – Supplem. ord. N. 108) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti lavori.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente gli oneri della contribuzione e dell'accantonamento contemplati dagli accordi collettivi di settore.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga a fornire mensilmente al Direttore dei Lavori la situazione dei lavori eseguiti nel mese, le liste delle provviste e degli operai impiegati nello stesso periodo.

ART. 10 – Inadempienze e sanzioni

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'Ente Appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante né a titolo di risarcimento di danni né di interessi.

ART. 10 BIS - Adempimenti in materia antimafia

E' posto a carico delle parti l'obbligo di osservare le disposizioni sulla tracciabilità



dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare l'Impresa appaltatrice, nonché i subappaltatori e i subcontraenti si obbligano a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - fermo restando l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 – Custodia del cantiere

A norma dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646, l'Impresa appaltatrice è obbligata ad affidare eventuale custodia del cantiere, se computata, a persona provvista della qualifica di guardia giurata.

ART. 12

L'Impresa ed i suoi collaboratori e fornitori si obbligano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i beni e delle attività culturali" adottato con D.M. n.



sul cantiere di lavoro. Tali tabelle devono essere realizzate senza onere per l'Ente Appaltante. A tal proposito si rammenta che l'intervento oggetto del presente contratto di appalto è finanziato con le risorse di cui al P.O.2016 D.M. 21.10.2016.

ART. 15 - Ritenute di garanzia

Agli effetti delle ritenute di garanzia nei confronti dell'Impresa viene applicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, co. 2 e dell'art. 111, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la sola ritenuta dello 0,5%, a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta sarà svincolata, previa liberatoria degli Enti previdenziali interessati, con la rata di saldo.

ART. 16 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori saranno compensati a **misura** e saranno eseguiti secondo le modalità e i prezzi previsti nella perizia e a tutti i documenti posti a base di Appalto che, sebbene non materialmente allegati, si hanno qui per richiamati e trascritti, formando parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 17 – Oneri fiscali

Ai fini fiscali il presente contratto sarà registrato a tassa fissa, a termini dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131 mentre in materia di obblighi fiscali le parti esplicitamente accettano le norme vigenti ed in particolare quelle sancite dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche concernente l'istituzione e la disciplina dell'I.V.A. Sono a carico dell'Impresa le spese inerenti il presente contratto (spese di bollo, registrazione dell'atto, ecc.) e quelle susseguenti che saranno rese necessarie per la gestione amministrativo-contabile dei lavori, nessuna spesa esclusa o eccettuata, ai sensi dell'art. 8 del citato



Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 18 – Accordo bonario

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'accordo bonario secondo la procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte della ditta appaltatrice cessa la materia del contendere.

ART. 19 – Disciplina delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'articolo precedente, saranno devolute, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 20 – Elezione di domicilio

L'Impresa Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LLPP 19.04.2000, n. 145, con il presente atto elegge il proprio domicilio presso la sede della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Bari c.a.p. 70122 Bari.

ART. 21 – Documenti del contratto

L'Elenco degli atti, documenti, elaborati tecnici e quanto altro richiamato nel presente contratto, quale parte integrante di esso, anche se non materialmente allegati ma depositati presso l'Ente Appaltante, è formato dalla Perizia di spesa del 25.06.2018 di € 70.000,00, approvata con D.D. del 01.08.2018 così articolata: 1) Documento preliminare alla progettazione 2) Perizia di spesa 3) Elenco prezzi, 4) Analisi dei prezzi 5) Validazione del progetto.

E' inoltre allegato l'esito regolare della richiesta del D.U.R.C.

Bari, li 12 3 SET 2019

Il legale rappresentante dell'Impresa

(sig. Paolo Schiavano)

ZIS di Paolo Schiavano

Via Piave, 22 - 73059 UGENTO (Le)

C.F. SCH PLA 80521 L419V

P.IVA 03835730759

Il Soprintendente della SABAP per la città metropolitana di Bari

(arch. Francesco Canestrini)



Dichiaro di accettare integralmente e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seg. del Cod.Civ., la clausola di cui al precedente art. 12 bis e all'art. 19.

Il legale rappresentante dell'impresa (Sig. Paolo Schiavano)

ZIS di Paolo Schiavano

Via Piave, 22 - 73059 UGENTO (Le)

C.F. SCH PLA 80521 L419V

P.IVA 03835730759